



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà"

Avvio attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

Integrazione alle Linee Guida del 22 novembre 2018

1. Premessa

Il presente documento integra ed aggiorna le Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà", di cui alla Nota del 22 novembre 2018, alla luce delle nuove disposizioni previste dal DL 4/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28 marzo 2019, che introduce nel nostro ordinamento il Reddito di cittadinanza.

La presente Nota, indirizzata a tutti gli Ambiti beneficiari della Quota Servizi Fondo Povertà a prescindere dalle modalità di trasferimento delle somme (a diretta cura del Ministero o delle Regioni), fornisce inoltre indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese, nonché sulle modalità di comunicazione al Ministero circa la programmazione delle risorse, anche ai fini del monitoraggio per l'erogazione delle annualità successive.

Come noto, la Quota Servizi del Fondo Povertà, attualmente, è finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, oltre che del Reddito di inclusione (fino alla scadenza naturale dei 18 mesi di beneficio).

Il Reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione di un Patto per il lavoro, presso il competente Centro per l'impiego, ovvero di un Patto per l'inclusione sociale presso i competenti servizi comunali (sono escluse o esonerate da tali obblighi alcune specifiche tipologie di beneficiari).

Il Patto per l'inclusione sociale di cui all'art. 4, comma 13, della L. 26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 147/2017 (con alcune opportune integrazioni). Il progetto personalizzato, anche ai fini REI, viene pertanto rinominato "Patto per l'inclusione sociale". I beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono al Patto per l'inclusione sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove opportuno, quadro di analisi approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, costituiscono **livelli essenziali delle prestazioni**, nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della definizione e attuazione del **Patto per l'inclusione sociale**, a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, è pertanto prevista l'attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall'art. 7 del D. Lgs. 147 / 2017.

Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. È stata inoltre approvata la tabella delle somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione. Sulla base di tale decreto si è provveduto ad erogare ai territori le risorse stanziare per il 2018. Si noti che gli atti di programmazione adottati sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano sono state integralmente fatti salvi dall'articolo 12, comma 12, ultimo periodo. All'erogazione delle risorse

relative alla quota 2019 si procederà secondo le modalità individuate nell'emanando Decreto di riparto del Fondo Povertà 2019.

2. Servizi ed interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà

Ai sensi dell'articolo 12, comma 12 del DL 04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, per l'attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l'inclusione sociale, si provvede mediante l'utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà, oltre che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014 – 2020.

Il citato art. 12, comma 12, prevede infatti che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà siano destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per la realizzazione dei progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, e quelli derivanti dall'assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai progetti.

In particolare, l'art. 7 del D. Lgs. 147/2017, come modificato dall'art. 11 della L. 26/2019, prevede, al comma 2, che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà siano attribuite agli Ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da attivare nel Patto per l'inclusione e, al comma 3, che gli specifici rafforzamenti finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà attribuita agli Ambiti territoriali di ogni regione, siano definiti in un atto di programmazione regionale predisposto sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Pertanto, possono essere rafforzati i servizi e gli interventi descritti nelle precedenti [Linee Guida del 22 novembre 2018](#) e sintetizzate nel Box 1.

I destinatari degli interventi sono i nuclei beneficiari di Rei (fino alla scadenza naturale) e i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Si ricorda che non vi deve essere corrispondenza temporale tra fruizione del beneficio economico e durata del Patto per l'inclusione.

Anche il rafforzamento del servizio sociale professionale e dei servizi di presa in carico a valere sulle risorse del Fondo dovranno essere rivolti esclusivamente ai beneficiari del REI e/o del Reddito di cittadinanza.

Fanno eccezione, invece, gli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato sociale, di cui beneficiano il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione e orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

A regime dall'annualità successiva al 2018, alle voci di spesa indicate di cui alle Linee Guida del 22 novembre 2018, possono aggiungersi, così come stabilito dal citato art. 12, comma 12 del DL 4/2019, gli eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, in forma singola o associata, necessari all'attuazione dei servizi e dei sostegni sopra richiamati, nonché gli oneri per la realizzazione dei progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, e quelli derivanti dalle assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai progetti. Potranno essere ammessi anche i costi riferibili alla formazione del personale (spese di viaggio e soggiorno, eventuali quote di iscrizione, ecc.), purché preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e riferibili in via diretta ed esclusiva alle attività finanziabili dalla Quota Servizi del Fondo Povertà ed al personale a queste predisposto.

Nota bene: alla luce del venir meno con riferimento al Reddito di cittadinanza della funzione di raccolta delle domande, il rafforzamento del Segretariato sociale non include più i "punti per l'accesso al REI", cioè i servizi di accesso precedentemente attivati per il Reddito di inclusione di cui all'abrogato articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2017. Sono comunque fatti salvi, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, anche gli interventi già in tal senso

previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà adottato con decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in GU n. 155 del 6 luglio 2018.

3. Il Sistema informativo per la programmazione e rendicontazione della “Quota servizi del Fondo Povertà”

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica intrapreso dalla Pubblica Amministrazione, è in fase di predisposizione un sistema informativo gestionale (piattaforma) che ha l’obiettivo di avviare, in maniera informatizzata e sicura, le azioni di monitoraggio sulla programmazione e l’impiego della QSFP per ogni esercizio finanziario successivo al 2018. I processi di inserimento e rendicontazione saranno digitalizzati salvaguardando, per quanto possibile, le attuali modalità già adottate per l’Avviso 3/2016. L’obiettivo è mettere a disposizione delle Regioni e degli Ambiti Territoriali, che saranno opportunamente profilati, uno strumento pratico e di facile utilizzo, in grado di ottimizzare e tracciare direttamente a sistema le informazioni. In particolare:

- Le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione, ed eventualmente modificare, la ripartizione predisposta dal Ministero del Lavoro della QSFP dei propri Ambiti, ovvero potranno aggiungere eventuali indicatori per revisionare le quote di riparto tra i diversi Ambiti. Ogni variazione, sarà validata a sistema dal Ministero del Lavoro.
- Ciascun Ambito potrà accedere ad un prospetto, predisposto nell’apposita sezione dedicata, per l’inserimento delle informazioni relative alla programmazione e alla valorizzazione degli obiettivi individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà dell’annualità di riferimento e delineati nel Piano attuativo locale (che non dovrà essere caricato). La compilazione di tale prospetto è propedeutica alla presentazione delle rendicontazioni periodiche; infatti, i dati di sintesi che saranno inseriti genereranno i progetti su cui allegare i giustificativi e la documentazione di spesa (in linea con le modalità già adottate per l’Avviso 3/2016 su SIGMA Inclusione).

4. Modalità intermedie di gestione della programmazione e rendicontazione della Quota Servizi Fondo Povertà – annualità 2018.

Dal momento che l’iter di attribuzione delle risorse relative al 2018 si è già concluso, il Ministero provvederà a caricare nel sistema informativo gestionale della Quota Servizi del Fondo Povertà l’anagrafica degli Ambiti e le risorse ad essi già erogate per l’annualità 2018.

Agli Ambiti sarà richiesto di accedere al prospetto predisposto nell’apposita sezione dedicata per inserire le informazioni relative alla programmazione e alla valorizzazione degli obiettivi individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018. I dati di sintesi che saranno inseriti genereranno i progetti su cui allegare i giustificativi e la documentazione di spesa (in linea con le modalità già adottate per l’Avviso 3/2016 su SIGMA Inclusione).

Pertanto, gli ambiti provvederanno esclusivamente alla rendicontazione attribuendo le spese ad uno dei tre obiettivi previsti dal sistema.

Una volta caricati i dati sintetici nella piattaforma sopra indicata, ai fini della rendicontazione ciascun Ambito potrà procedere con il caricamento della documentazione giustificativa. La data di avvio delle procedure di caricamento sarà comunicata con nota del Direttore Generale. Si fa presente che, a fine caricamento dei giustificativi di spesa, il sistema produrrà una Dichiarazione di Spesa (analogo alla DDR dell’Avviso 3/2016) che dovrà essere compilata dall’Ambito a sistema.

Saranno ammesse le spese per gli interventi e i servizi sotto richiamati sostenute dal 18 maggio 2018 (data di adozione del Piano nazionale).

N.B.: per le annualità successive al 2018 le spese ammissibili potranno variare in base alle modifiche normative o della programmazione nazionale specifica (Piano Nazionale Povertà). In tal caso, le variazioni saranno oggetto di nuove Linee Guida.

Con riferimento alle spese ammissibili per il 2018, per l'utilizzo delle somme e l'avvio delle azioni non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né tantomeno trasmettere alcun Piano attuativo locale (eventualmente soggetto all'approvazione delle competenti autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente), di cui i dati caricati in piattaforma ne costituiscono una sintesi.

Saranno rendicontabili le spese afferenti **ESCLUSIVAMENTE** alle Azioni sopra definite:

- a) il rafforzamento del segretariato sociale;
- b) il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.

Per la definizione e i contenuti di ciascun servizio e intervento sopra definiti si faccia riferimento al Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013.

Si ricorda che:

- per il rafforzamento del Servizio sociale professionale, per la presa in carico e la valutazione multidimensionale, oltre al costo del personale impiegato possono essere rendicontati, se riferibili in via diretta ed esclusiva all'intervento, eventuali costi di formazione del personale medesimo (compresi costi di viaggio e soggiorno), i costi della dotazione strumentale informatica e dei Servizi ICT;
- per il rafforzamento dei Punti di accesso e del Segretariato sociale, oltre al costo del personale impiegato ed eventuali costi di formazione del personale medesimo, possono essere computati i costi delle attività di informazione e sensibilizzazione anche in tal caso se riferibili all'intervento in via diretta ed esclusiva.

In ogni caso, per ciascuna voce, possono essere valorizzati i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di Azione; ad esempio, oltre alle voci già sopra indicate, possono essere rendicontati gli affitti di locali, gli arredi a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione, eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, psicologi, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico

servizio, etc.

In caso di interventi e sostegni “di gruppo”, potranno essere rendicontati i soli costi pro quota gravanti sul numero dei partecipanti beneficiari del REI o del Reddito di cittadinanza.

In tal caso, ai documenti complessivi di spesa dovrà essere allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente da cui si evinca la quota di costo afferente i beneficiari di REI e Reddito di cittadinanza e le relative modalità di calcolo.

Tra le voci afferenti il Pronto intervento sociale potranno essere rendicontati sostegni a persone e nuclei familiari in situazioni di emergenza sociale. Possono essere rendicontate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per Servizi di accoglienza e ospitalità temporanea anche di minori, erogazione diretta di pasti o buoni pasto.

Non sono ammessi contributi in denaro.

Nel caso di attivazione di Tirocini di inclusione saranno rendicontabili i compensi all’eventuale Soggetto Promotore, per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della RC, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione.

La realizzazione delle Azioni può avvenire attraverso differenti modalità:

1. Assunzione diretta di personale o rafforzamento orario di personale già impiegato (per ciascuna azione sopra definita);
2. Affidamento a soggetti terzi, anche attraverso integrazioni contrattuali, nei limiti di legge e finalizzati al rafforzamento delle misure;
3. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori;
4. Acquisto diretto di materiali, arredi e dotazioni o loro noleggio o leasing, o acquisizione di servizi, ad esempio per spostamenti, missioni e formazione.
5. Attivazione diretta di interventi (ad esempio attivazione di tirocini di inclusione sociale).

Così come per il PON Inclusione, anche per la Quota Servizi Fondo Povertà, si procede a rendicontazione con diverse modalità:

1. attraverso UCS (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell’Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali). In caso di impiego diretto di personale con altre tipologie di CCNL (esempio Sanità) sarà necessario utilizzare il metodo di rendicontazione a costi reali;
2. attraverso “costi reali” in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari della Quota Servizi).

Si ricorda che per il calcolo dell’UCS è stato previsto l’incremento, pari al 15 %, del costo effettivo del personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non rendicontabili.

In caso di rendicontazione con il sistema ad UCS, la valorizzazione di ciascuna voce dovrà essere definita moltiplicando il numero presunto di ore di impiego per il costo standard definito per ciascun livello contrattuale.

Per l’identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al [Decreto Ministeriale n. 406 del 1° agosto 2018](#).

Per ulteriori indicazioni o aggiornamenti in merito alla rendicontazione attraverso costi standard, si rimanda alle note e alle FAQ prodotte dall’amministrazione ai fini dell’Avviso 3/2016 del PON Inclusione.

Si ricorda che l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi) e va rendicontata a costi reali.

Per ciascuna voce di spesa e in relazione alla specifica modalità di intervento, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

1. Impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali):

- a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusion);
- b) Timesheet per **ogni singola risorsa umana** impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusion);
- c) Ordini di servizio;
- d) CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
- e) Copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
- f) Relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo rendicontato.

Spese rendicontate a costi reali

2. Affidamento a soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL

VOCI DI SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
Personale impiegato alla dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL (esempio Sanità)	<ul style="list-style-type: none"> a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusion); b) Timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusion); c) Ordini di servizio; d) CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; e) Copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto; f) Relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo; g) Buste paga quietanzate; h) F24 (ritenute, contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
Convenzioni, a titolo oneroso, con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CPIA, Istituzioni scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenzione; ▪ Fattura o altro documento contabile; ▪ Relazione attività; ▪ Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione; • Contratto di prestazione/Lettera d'incarico; • Curriculum vitae; • Documento d'identità in corso di validità; • Timesheet (individuale) con descrizione dettagliata delle attività realizzate; • Fattura; • Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; • F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
Affidamenti esterni di servizi (per mezzo di procedure di appalto ex Dlgs 50/2016)	<p>a. <u>Documentazione prodotta dal Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bandi di gara d'appalto o documentazione che attesti le motivazioni dell'eventuale trattativa privata e l'espletamento della stessa; • atto di aggiudicazione definitiva; • contratto di servizio/fornitura; • eventuali integrazioni a contratti in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sal – Stato di avanzamento dei lavori, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio, al quale va allegata la seguente documentazione: • Fattura; • relazione delle attività; • prodotti realizzati; • ove previsto, time-sheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio; • Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

3. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori

Voucher	<ul style="list-style-type: none"> • eventuale procedura di accreditamento; • catalogo dei fornitori accreditati; • convenzioni di accreditamento; • fattura o documento equivalente o richiesta rimborso; • attestazione dell'attività svolta; • elenco dei destinatari dei voucher; • registri con le presenze di partecipazione ai tirocini di inclusione; • autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
---------	--

4. Acquisto diretto o noleggio o leasing di materiali e dotazioni

<p>Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, spese di viaggio, missioni, formazione, comunicazione o informazione), noleggio o leasing, affitto, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante le procedure di acquisizione o noleggio; • Ordine di acquisto/noleggio e contratto; • Fattura/Ricevuta; • Eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Libro cespiti ammortizzabili (se applicabile); • Fattura/Ricevuta per acquisto beni; • Prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante; • Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

5. Per la rendicontazione dei costi afferenti i Tirocini di inclusione dovranno essere allegati, oltre agli eventuali documenti sopra citati:

- Convenzione di Tirocinio e progetto formativo;
- Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell’Ambito;
- Documento d’identità in corso di validità del Tirocinante;
- Documentazione spese accessorie, RC, INAIL, Viste mediche, Corsi e dispositivi di sicurezza;
- Ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro istituto bancario.

ATTENZIONE

Le procedure di rendicontazione sono in capo all’Ente beneficiario della Quota Servizi Fondo Povertà; ogni documento di spesa (fatture, richieste rimborso o pagamento, etc.) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato.

In caso di assegnazione indiretta di una parte della Quota Servizi a uno o più Comuni dell’Ambito (o a loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter comunali) per lo svolgimento di specifiche attività, sarà in ogni caso l’Ente beneficiario diretto del finanziamento a procedere alla rendicontazione.

In tal caso, sarà necessario allegare un Atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l’identificazione della somma trasferita.

L’Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime modalità descritte nelle presenti Linee Guida, seppur presentate dall’Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato.

Le procedure di spesa riferite agli interventi finanziati a valere sul Fondo, devono conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo al divieto del doppio finanziamento per il quale si richiede su ciascun documento di spesa sopra descritto, l’indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l’apposizione di un timbro di annullo contenente le medesime informazioni: **“Spesa a valere sulla QSFP Anno 2018”**.

Non vi sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell’annualità. Si fa presente, tuttavia, che l’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 sarà condizionata dallo stato di avanzamento della rendicontazione della spesa relativa alla annualità 2018.

In fase di caricamento dei documenti di rendicontazione su piattaforma, saranno predisposte distinte voci di

spesa:

LEP.1 i costi afferenti il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico e la valutazione multidimensionale;

LEP 2.1 le spese per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

LEP 2.2 i costi per il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

LEP 2.3 costi per assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;

LEP. 2.4 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

LEP 2.5 servizio di mediazione culturale;

LEP 2.6 servizio di pronto intervento sociale.

LEP 3 tutti i costi afferenti il rafforzamento del segretariato sociale.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di scrivere a DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it.

Le modalità di accesso e tutte le informazioni a corredo (manuali d'uso, credenziali, etc.) saranno fornite a breve.

27 maggio 2019

II DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

BOX 1 - Priorità di impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018

Per le risorse erogate agli Ambiti territoriali, direttamente o tramite le Regioni, in base alla ripartizione di cui al Decreto 18 maggio 2018, sono confermate le priorità di impiego definite dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018, approvate con il medesimo decreto; nello specifico:

1) Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per garantire sul territorio, a livello di ambito, la presenza di almeno 1 assistente sociale, impiegato a tempo pieno, ogni 5 mila abitanti.

Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore alla percentuale target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite, all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, a livello di ambito. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

Criteri	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), impiegati a tempo pieno (o al numero di occupati equivalenti), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'intervento. I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2016, relativamente all'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di metà delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

Tra gli operatori sono conteggiati anche gli Assistenti Sociali i cui costi gravano sugli interventi finanziati a valere sull'Avviso 3/2016 del Pon Inclusione FSE 2014-2020.

2) Il rafforzamento degli interventi di inclusione

Il Piano prevede, inoltre, che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi, attraverso l'Equipe Multidisciplinare, venga attivato nel Patto per l'inclusione uno degli interventi o dei servizi sociali sopra riportati nell'elenco dei Sostegni.

In particolare, deve essere prevista l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

3) Il Segretariato sociale, Punti di accesso alle misure di inclusione.

Il punto per l'accesso, presso il quale "in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali" è una funzione integrata del segretariato sociale, già eventualmente presente sul territorio.

Per garantire il livello essenziale dell'informazione e orientamento, è necessario prevedere, in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.

Laddove, nell'ambito territoriale siano compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti.

L'obiettivo sui punti di accesso è subordinato al soddisfacimento dei vincoli precedentemente esposti in termini di servizio sociale professionale e sostegni nel progetto personalizzato. Alla terza priorità potranno quindi essere dedicate le eventuali risorse residue rispetto a quelle necessarie a soddisfare le altre priorità.

Si ricorda, inoltre, che ulteriori priorità di intervento possono essere state indicate nei Programmi regionali.

Per l'identificazione degli specifici rafforzamenti finanziabili con il Fondo in ciascuna Regione, si rimanda agli Atti di programmazione o ai Programmi regionali di competenza.

Si rileva, infine, che al raggiungimento dei suddetti Livelli essenziali concorrono, in sinergia ed integrazione, tutte le forme di finanziamento di cui beneficia ciascun Ambito, con particolare riguardo ai progetti finanziati a valere sulle risorse dell'Avviso 3/2016 del PON Inclusione FSE 2014-2020.

Si evidenzia, inoltre, che, laddove, soddisfatti i suddetti Livelli essenziali, vi siano risorse disponibili, le medesime potranno essere liberamente impiegate in una o più voci di spesa ammissibili, anche al fine di sostenere economicamente gli interventi inclusi nei Patti di inclusione di natura "semplificata" che non abbia previsto il coinvolgimento delle Equipe multidisciplinare, nonché per eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati e gli oneri per la realizzazione dei progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, e quelli derivanti dalla assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai progetti.

Box 2 - Riepilogo competenze Quota servizi Fondo povertà

Annualità 2018	
Ambiti	Programmazione risorse trasferite
Ambiti	Rendicontazione risorse utilizzate
Annualità 2019 e successive	
Ministero	Decreto di riparto
Regioni	Piano regionale
Regioni	Scelta di eventuale criterio aggiuntivo ai fini del riparto delle risorse
Ministero	Verifica coerenza dei piani regionali con il Piano nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà
Ministero	Verifica Rendicontazione risorse Quota servizi - Annualità 2018
Ministero	Trasferimento risorse annualità 2019
Regioni (che cofinanziano)	Trasferimento risorse agli Ambiti
Ambiti	Programmazione risorse trasferite
Ambiti	Rendicontazione risorse utilizzate